

Modalità per la presentazione delle candidature ed elezione degli Organi Territoriali

Elezione del Presidente del Comitato territoriale

27. L'assemblea Territoriale elegge il Presidente del Comitato territoriale ogni quattro anni con elezione diretta e segreta.

28. Il Presidente del Comitato territoriale resta in carica quattro anni e può svolgere più di tre mandati.

29. La candidatura alla carica di Presidente di Comitato deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 21 dello Statuto.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

30. Le candidature alla carica di Presidente di Comitato vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i Poteri e le Garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Comitato territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del candidato.

31. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina le candidature presentate e compila quindi la lista per l'elezione del Presidente del Comitato nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro di appartenenza.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del Comitato nonché l'invio per posta elettronica a tutte le società regolarmente affiliate.

32. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Presidente territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le associazioni, società sportive e enti senza scopo di lucro del Comitato aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio Nazionale dei Probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'Assemblea.

33. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea territoriale a tutti i candidati alla carica di Presidente del Comitato deve essere garantito pari accesso agli organi di comunicazione del CSI a livello locale per presentare e illustrare il loro programma. Nell'ipotesi in cui un candidato si senta negata tale opportunità, potrà adire la Commissione per i Poteri e le Garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli Organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

34. Nel corso dell'Assemblea territoriale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di Presidente del Comitato per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica. Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'Assemblea all'apertura dei suoi lavori.

35. Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del Comitato si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'Assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie. Ogni Società ha diritto ad esprimere il proprio voto e quelli rappresentati per delega e può esprimere 1 (una) sola preferenza.

36. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

37. Al termine dello scrutinio, la Commissione per i Poteri e le Garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al Presidente dell'Assemblea, il quale comunica i risultati.

38. È proclamato eletto Presidente del Comitato Territoriale:

a) Il candidato che ottiene, anche in caso di ballottaggio, il consenso di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche ed escluse le schede nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Territoriale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

b) Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50%+1 dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto la maggioranza assoluta di voti. In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Territoriale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

c) In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente uscente è eletto a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati (cfr. art. 16, comma 2, D.lgs. 242/1999).

In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'assemblea territoriale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

Elezione del Consiglio del Comitato territoriale

39. Il Consiglio del Comitato territoriale è eletto dall'Assemblea territoriale e la sua consistenza va da un minimo di 8 ad un massimo di 16 componenti, è determinata dal consiglio provinciale al momento della convocazione dell'assemblea (articolo 52, comma 1 dello Statuto) secondo i parametri di seguito indicati.

40. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere garantita la presenza di candidati di genere diverso nella seguente misura:

- nei Comitati che eleggono da 8 a 11 consiglieri: almeno tre candidati di ogni genere;
- nei Comitati che eleggono da 12 a 14 consiglieri: almeno quattro candidati di ogni genere;
- nei Comitati che eleggono da 15 a 16 consiglieri: almeno cinque candidati di ogni genere.

41. Possono candidarsi alla carica di consigliere del Consiglio Territoriale i tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva (art. 57, co. 2, St.)

42. La candidatura alla carica di Consigliere territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
 - la associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro di appartenenza;
 - il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
 - la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
 - dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

43. Le candidature alla carica di Consigliere territoriale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i Poteri e le Garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Comitato territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del candidato.

44. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

45. La Commissione per i Poteri e le Garanzie compila quindi la lista per l'elezione dei Consiglieri territoriali nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- associazione, società sportiva o altro ente senza scopo di lucro di appartenenza.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del Comitato nonché l'invio per posta elettronica a tutte le società regolarmente affiliate.

46. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Consigliere territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti gli affiliati del Comitato aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio Nazionale dei Probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'Assemblea.

47. Ciascun candidato alla carica di Consigliere territoriale ha il diritto di partecipare all'Assemblea elettiva del Comitato.

48. Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio territoriale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni ente presente, direttamente o per delega, esprime il voto nel seggio al quale viene assegnata dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

49. In relazione al numero di consiglieri territoriali da eleggere, ogni elettore può esprimere, mediante l'apposizione di una "X" o segno equipollente accanto al nome del candidato, un numero di preferenze come di seguito indicate:

- nei Comitati composti da 8 consiglieri: 2 preferenze,
- nei Comitati composti da 9 a 14 consiglieri: 3 preferenze,
- nei Comitati composti da 15 a 16 consiglieri: 4 preferenze.

50. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie e con le modalità contemplate nell'apposita parte del presente regolamento.

51. Al termine dello scrutinio, la Commissione per i Poteri e le Garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti quali consiglieri territoriali i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 16 nei comitati che eleggono sedici consiglieri, i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 12 nei comitati che eleggono dodici consiglieri ed i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 8 nei comitati che eleggono otto consiglieri.

Elezione del Revisore dei Conti dei Comitati territoriali

52. L'Assemblea territoriale elegge, ogni quattro anni, un Revisore dei Conti territoriale effettivo ed un suo supplente (art. 55 Statuto).

Possono candidarsi a revisore dei conti territoriale i soggetti, anche non tesserati, che siano in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione.

53. La candidatura alla carica di Revisore dei Conti territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;

b) la dichiarazione relativa al possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo: diploma di ragioniere o di perito commerciale; diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie o lauree affini; specifiche professionalità maturate nel lavoro o in incarichi presso Aziende, Enti pubblici e privati...;-iscrizione all'Albo dei revisori legali dei conti con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi dell'iscrizione stessa. Laddove il Revisore dei conti regionale svolta anche l'incarico della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, occorre presentare la dichiarazione di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione stessa;

c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;

d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto. Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

54. Le candidature alla carica di Revisore dei Conti territoriale vanno presentate presso la sede del Comitato Territoriale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici del Comitato Territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

55. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

56. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione del Revisore dei Conti territoriale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo del Comitato territoriale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello locale.

57. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Revisore dei Conti territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

58. Le operazioni di voto per l'elezione del Revisore dei Conti territoriale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.

59. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

Viene eletto Revisore dei Conti Territoriale il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Viene eletto supplente il candidato successivo della graduatoria dei votanti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama l'eletto alla carica di Revisore dei Conti Territoriale nonché il suo supplente.

Elezione della commissione territoriale giudicante

60. L'assemblea territoriale elegge, ogni quattro anni, la commissione territoriale giudicante, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto del Centro Sportivo Italiano APS. I componenti possono essere scelti anche tra non tesserati, purché in possesso di comprovate competenze e requisiti morali per l'esercizio della funzione.

Il numero dei componenti è determinato dal Consiglio territoriale in occasione della convocazione dell'assemblea.

Qualora il numero dei candidati sia pari a quello degli eleggibili, l'assemblea può procedere ad elezione per acclamazione.

61. La candidatura alla carica di componente della Commissione territoriale giudicante deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;

b) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per il ruolo;

c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;

d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto; Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

62. Le candidature alla carica vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

a) direttamente agli uffici della Presidenza territoriale;

b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;

c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento del candidato.

63. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

64. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione alla carica di componente della Commissione territoriale giudicante nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza territoriale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello locale.

65. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature alla carica di componente della Commissione territoriale giudicante i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono, fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

66. Le operazioni di voto si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.

67. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea che proclama gli eletti.